

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 29.6.1994 e modificato con delibere C.C. n. 8/27.01.1997, n. 57/05.05.1997, n. 60/29.03.2007, n. 7/19.01.2009, n. 157/18.12.2009, n. 33/30.03.2011, n. 106/27.6.2012, n. 45/29.04.2014)

INDICE

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto del regolamento

CAPO II - Concessione ed Autorizzazione

Art. 2 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 3 Occupazioni senza titolo o abusive

Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

Art. 5 Occupazione d'urgenza

Art. 6 Istruttoria della domanda

Art. 7 Concessioni ed autorizzazioni

Art. 8 Cessazione dell'occupazione. Subentro nella occupazione

Art. 9 Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione o autorizzazione

Art. 10 Decadenza dalla concessione o autorizzazione

Art. 11 Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

Art. 12 Rinuncia all'occupazione

Art. 13 Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

Art. 14 Canoni di concessione non ricognitori

CAPO III - Applicazione della tassa

Art. 15 Oggetto della tassa

Art. 16 Soggetti passivi

Art. 17 Classificazione del territorio

Art. 18 Criteri generali di applicazione della tassa

Art. 19 Criteri particolari di misurazione dello spazio occupato

Art. 20 Tariffe

Art. 21 Occupazioni temporanee: graduazione della tassa per durata dell'occupazione

Art. 22 Occupazioni temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

Art. 23 Occupazioni permanenti: riduzioni delle tariffe per tipologia di occupazione

Art. 24 Esenzioni dalla tassa

Art. 25 Versamento della tassa

Art. 26 Definitivo assolvimento della tassa per passi carrabili

Art. 27 Frazionamento del pagamento

Art. 28 Sanzioni

CAPO IV - Norme finali

Art. 29 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 30 (ABROGATO)

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative; disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Capo II

Concessione ed Autorizzazione

Art. 2

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è subordinata al rilascio di apposita concessione o autorizzazione da parte del comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazioni senza titolo o abusive

1. Sono abusive o senza titolo le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione e quelle per le quali tali atti abbiano cessato la propria efficacia.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e l'applicazione di sanzioni amministrative, nei casi di occupazioni senza titolo o abusive di spazi ed aree pubbliche il competente ufficio comunale contesta le relative infrazioni e dispone per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve inoltrare la domanda in carta legale al comune.
2. Sono legittimati alla richiesta di concessione di suolo pubblico per i posteggi dei mercati ambulanti, i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione degli affittuari dell'azienda o di un ramo di essa.
3. La domanda deve indicare:
 - a) scopo e destinazione dell'area di cui si chiede la concessione;
 - b) i dati del soggetto passivo richiedente (generalità, domicilio fiscale e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale, rappresentante legale, sede legale e p. iva, se persona giuridica);
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie dell'area pubblica che si chiede di occupare, con l'eventuale produzione di documentazione tecnica (grafici, disegni, fotografie ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per quanto attiene sia l'occupazione del suolo pubblico che l'esercizio delle attività per le quali l'occupazione stessa è richiesta.
4. Il Comune può richiedere il pagamento di spese di sopralluogo e di istruttoria.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo diversamente disposto dagli uffici competenti in relazione a singole fattispecie di occupazione.
6. Nel caso in cui l'occupazione interessi solo parte dell'arco della giornata e si protragga per più giorni, l'interessato deve indicare per tutti i giorni dell'occupazione la stessa o le stesse fasce orarie previste dall'art. 21.

Art. 5

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza o nel caso si tratti di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori impreveduti e imprevedibili a tutela della pubblica e privata incolumità, l'occupazione può avere inizio prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio e dovrà essere di durata inferiore a 15 giorni. In tal caso un tecnico abilitato:
 - deve dare immediata e contestuale notizia all'ufficio comunale competente;
 - deve inoltrare, nel termine di 24 ore dall'avvenuta occupazione, domanda all'ufficio comunale competente secondo le procedure e modalità previste all'art. 4. Nella domanda dovranno essere evidenziate e motivate le ragioni di emergenza o di urgenza.
2. Il Comando di Polizia Municipale, se necessario, verifica lo stato dei luoghi ed i termini dell'occupazione, impartendo immediate prescrizioni.
3. L'ufficio competente istruisce la domanda ed, in caso positivo, rilascia a sanatoria la relativa concessione o autorizzazione.
4. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° comma, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (dpr 16.12.1992 n. 495).

Art. 6

Istruttoria della domanda

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda entro i termini stabiliti dal comune o da leggi specifiche.
2. Il comune può richiedere all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e ha inizio nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
3. L'ufficio titolare del procedimento richiede la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Nell'istruttoria della domanda sono tenute presenti le esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nella regolamentazione comunale. In relazione a ciò il comune può prescrivere l'adozione di particolari prescrizioni.
5. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero, nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio comunale o a terzi.

Art. 7

Concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
2. E' negata la concessione o autorizzazione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
3. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione o autorizzazione e le situazioni che possono portare alla revoca dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla realizzazione dell'occupazione stessa sono a carico del richiedente.
4. L'atto di concessione o di autorizzazione costituisce espressa denuncia ai fini della tassa, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 507/1993. L'atto suddetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il calcolo della tassa.
5. Il versamento della TOSAP temporanea e della TOSAP permanente, così come disciplinato dagli artt. 25 e 27 del presente regolamento deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione, e costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione o

concessione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8

Cessazione dell'occupazione. Subentro nella occupazione

1. Ogni occupazione è legata all'atto di concessione. Pertanto la cessazione dell'occupazione determina, oltreché la cessazione degli obblighi tributari, anche la decadenza dell'atto concessorio, e comporta, di norma, la rimozione dell'occupazione medesima. Per le occupazioni permanenti tali adempimenti devono essere completati entro la fine dell'anno solare al fine di limitare l'obbligazione tributaria all'anno stesso. In presenza di occupazioni "stabili" quali passi carrabili o simili, che interessino immobili che siano stati oggetto di alienazione, è sufficiente, sempre entro l'anno solare, dare comunicazione di cessazione contenente gli estremi del rogito e i dati dell'acquirente. L'acquirente dovrà farsi parte attiva nella richiesta della nuova concessione, altrimenti sarà passibile di accertamento per occupazione abusiva.

2. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale in caso di accoglimento emette una nuova concessione. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento della TOSAP permanente il nuovo occupante e quello originario.

3. Il comune valuta se esistano motivi di pubblico interesse ostativi al rilascio dell'atto. In particolare al cessionario è negata la concessione o autorizzazione nel caso in cui egli non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

4. Per gli aspetti tributari della cessione di azienda, si rinvia all'art. 14, d.lgs. n. 472/1997.

Art. 9

Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente.

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni di suolo pubblico permanente per passi carrabili hanno la durata massima di anni 20 (venti).

1-bis. Le concessioni di sovrasuolo permanenti per tende solari, hanno la durata massima di anni 10 (dieci).

1-ter. In ogni caso il Comune potrà valutare durate inferiori in base alla natura dell'occupazione, allo stato dei luoghi e al pubblico interesse. Per le altre fattispecie di occupazione di suolo pubblico si fa in ogni caso rinvio a normative o regolamenti specifici.

2. All'approssimarsi del termine di scadenza della concessione, il concessionario che intenda richiederne il rinnovo deve presentare istanza al comune nel termine fissato nell'atto di concessione o, in mancanza, in quello di 30 giorni prima della scadenza stessa.

3. In presenza di concessioni rilasciate senza indicazione del termine di scadenza, le stesse devono intendersi ad ogni modo prive di efficacia trascorsi 29 (ventinove) anni dalla data del rilascio.

Art. 10

Decadenza dalla concessione o autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dalla concessione o autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la rimozione della occupazione o cessazione della stessa nei casi previsti dall'art. 8 comma 1.

2. La tassa dovuta deve essere versata comunque per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione o autorizzazione per le occupazioni temporanee.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare l'evento agli uffici competenti e, nel caso fossero interessati a mantenere in essere l'occupazione, devono presentare domanda di nuova concessione a proprio nome. Nel caso in cui si omette la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, vengono applicate le sanzioni previste per legge per le occupazioni abusive.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il comune in qualsiasi momento può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione, eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il provvedimento di revoca, di modifica o sospensione della concessione o autorizzazione è comunicato all'utente e contiene il termine per l'osservanza. Il termine non è soggetto ad interruzione in caso di ricorso contro il provvedimento.

3. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.

4. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 12

Rinuncia all'occupazione

1. La concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto presso gli uffici competenti.

2. Nel caso di occupazione temporanea, il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di inizio dell'occupazione stessa contenuta nell'atto di concessione o autorizzazione. In questo caso il pagamento della tassa non è dovuto. Nel caso di occupazione permanente, il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso il pagamento dell'annualità in corso non è dovuto.

3. La rinuncia effettuata oltre i termini sopra indicati, comporta il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione temporanea, per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente.

Art. 13

Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
- di ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune;
- rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione.

Art. 14

Canoni di concessione non ricognitori

1. Ai sensi della l. 127/1997 art. 17 comma 63, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, è riconosciuta la completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Capo III

Applicazione della Tassa

Art. 15

Oggetto della tassa

1. Sono soggette a tassazione:

- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
- le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, sono soggette a tassazione anche le occupazioni abusive o senza titolo.

Art. 16

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo o senza titolo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel caso di occupazione permanente, nell'anno di subentro sono coobbligati solidalmente al pagamento della tassa il nuovo occupante e quello originario.
3. In caso di cessione d'azienda il cessionario è responsabile in solido, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda, per il pagamento della tassa e delle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione ed i due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Si rinvia a tale proposito all'art. 14, d.lgs. n. 472/1997.

Art. 17

Classificazione del territorio

1. Agli effetti dell'art. 43, d.lgs. n. 507/1993 ("Classificazione dei comuni"), questo Comune appartiene alla classe seconda.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di questo comune si suddividono in due categorie, come da elenco di classificazione di cui all'allegato A, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 507/1993. Il presente elenco è soggetto a modifiche e integrazioni da parte degli organi competenti. Ai fini dell'applicazione della tassa ai distributori di carburante e tabacchi, il territorio comunale è ripartito in due zone d'importanza: centro abitato e zona limitrofa secondo la medesima classificazione riportata nell'allegato A.

Art. 18

Criteri generali di applicazione della tassa

1. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dall'organo comunale competente, con riferimento alla categoria di appartenenza.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni di tipo omogeneo tra loro, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 19

Criteri particolari di misurazione dello spazio occupato

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono stabiliti i seguenti criteri particolari di misurazione dello spazio occupato:
 - a) **SUPERFICI ECCEDENTI I 1000 MQ.**
Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) **OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE**
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
 - c) **OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO**

Per le occupazioni di soprassuolo – ad esclusione di quelle di cui all’art. 46 del d.lgs. 507/93 – l’estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale determinata dai punti di massima sporgenza del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui applicare la tassa.

Per le occupazioni con tende e simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, qualora siano sporgenti, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza dell’occupazione primaria, sempre che le occupazioni siano entrambe temporanee o permanenti.

d) PASSI CARRABILI

La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44/5 d.lgs. 507/93).

e) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l’area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

Qualora, sulla base dell’atto di concessione il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

f) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale la tassa è applicata secondo le modalità previste dall’art. 48, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 507/1993.

g) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, o impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dalla legge. Nelle ipotesi di cavi e condutture installati sul suolo e nel sottosuolo suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società d’erogazione di pubblici servizi, che non siano però titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, ciascuna società che fruisce di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente gli importi dovuti a titolo di tosap calcolati sulla base del numero delle proprie utenze. Qualora le suddette occupazioni comportino, nel corso dell’anno, variazioni in aumento, la denuncia, anche cumulativa e il versamento debbono essere effettuati entro il 30 aprile, in relazione al numero di utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente

Art. 20 Tariffe

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D.lgs.507/93.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 95 per cento.

3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 21

Occupazioni temporanee: graduazione della tassa per durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Nel caso di occupazioni inferiori alle 24 ore giornaliere si applicano le seguenti variazioni tariffarie, per le sotto indicate fasce orarie:

- per le occupazioni realizzate nell'arco della fascia oraria 7,00 –14,00 la tariffa base è rapportata ad ore – dividendo per 24 la tariffa base giornaliera adottata con specifica deliberazione – ed aumentata del 50%;
- per le occupazioni realizzate nell'arco della fascia oraria 14,00 – 24,00 la tariffa base, sempre rapportata ad ore – come sopra –è aumentata del 10%;
- per le occupazioni nell'arco della fascia notturna 00,00 – 7,00 la tariffa base sempre rapportata ad ore – come sopra – è ridotta del 64%.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi comunque non inferiori a 24 ore la tariffa è, inoltre, ridotta del 20%.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'ufficio competente dispone la riscossione mediante convenzione, all'atto del rilascio della autorizzazione, con pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. In tal caso la tariffa, determinata con le agevolazioni previste per le singole fattispecie impositive, è ridotta del 50%. L'abbattimento della ricorrenza viene riconosciuto esclusivamente alle occupazioni temporanee riscosse mediante convenzioni ai sensi dell'art. 45 comma 8 del d.lgs. 507/1993.

4. Nel caso di assenza del titolare di cui all'art. 4, comma 2 l'area è assegnata per la giornata o l'intera durata del mercato ambulante ai soggetti giornalieri cd. "spuntisti" iscritti nell'apposita graduatoria presso il competente ufficio comunale. Tali occupazioni non godono della riduzione per convenzione di cui al precedente comma 3°. Le superfici possono essere calcolate per scaglioni.

5. Nel caso di cessione d'azienda in corso d'anno, e in presenza di convenzione ai sensi dei precedenti comma, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.

Art. 22

Occupazioni temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Sono stabilite le seguenti altre variazioni di tariffa, in relazione alla tipologia dell'occupazione:

- a) riduzione del 70% per le occupazioni temporanee con tende e simili;
- b) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- c) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- d) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, effettuate per interventi di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale e, comunque, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi;

- e) riduzione del 30% per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per le quali non siano previste riduzioni maggiori (diverse da quelle di cui alle precedenti lettere c) e g);
- f) riduzione del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
- g) riduzione del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- h) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 23

Occupazioni permanenti: riduzioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sotto indicate specie di occupazione:

- a) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 507/1993, del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle effettuate con tende di cui all'art. 44 comma 2 del d. lgs. 507/93;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 507/1993, del 60% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Tale riduzione si applica sulla tariffa intera e non si cumula con la riduzione, di cui all'art. 44 commi 3 e 6 del d.lgs. 507/93, prevista per i passi carrabili;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 8, D.lgs. n. 507/1993, per i passi carrabili a raso muniti di cartello, in analogia ai passi carrabili ordinari, si considera la profondità d'occupazione di mt. 1 e si applica la riduzione del 50% alla tariffa tosap ordinaria.

Art. 24

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del d.lgs. 507/93 e le occupazioni di superficie inferiore a 10 mq., relative a manifestazioni ed iniziative a carattere politico di cui all'art. 3, comma 67, della l. 549/95.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- d) le insegne, i cartelli, le tabelle indicative di negozi, esercizi pubblici, professioni, arti e mestieri, le insegne luminose e pubblicitarie e simili, le vetrine e le mostre dei negozi, purché non oltrepassino l'aggetto di 20 cm. dal vivo muro.
- e) le concessioni già soggette a canoni di concessione non ricognitori di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 25
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della tassa relativa alla prima annualità o, in caso di frazionamento del pagamento, il versamento delle rate scadute secondo il disposto dell'art 27 del presente regolamento, deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione ed è condizione per il rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa o, in caso di frazionamento del pagamento, il versamento delle rate scadute secondo il disposto dell'art 27 del presente regolamento, deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione, ed è condizione per il rilascio della concessione o autorizzazione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza (art. 5 del presente regolamento).
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale personalizzati messi a disposizione dagli uffici comunali competenti ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale allegando i bollettini sopra detti, ovvero con gli ulteriori e specifici canali di pagamento indicati dai medesimi uffici.
4. I soggetti assegnatari giornalieri di posteggi di mercati (cd. "spuntisti") di cui all'art. 21, comma 4, devono assolvere il pagamento della tassa, per rendere efficace la valenza concessoria della graduatoria comunale e quindi essere legittimati all'occupazione. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato nelle forme previste dall'art. 50, comma 4 del D.lgs. 507/93 o con eventuali diverse modalità stabilite dalla G.C., quali ad esempio tagliandi "gratta e sosta" od altro che dovranno essere esibiti, su richiesta del personale autorizzato ai controlli e dei Vigili Urbani.
5. La tosap non è dovuta qualora il suo ammontare annuo per ciascun soggetto sia inferiore o pari a € 10.

Art. 26
Definitivo assolvimento della tassa per passi carrabili

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'Unità Organizzativa Entrate-Patrimonio.

Art. 27
Frazionamento del pagamento

1. Per quanto concerne il frazionamento del pagamento, possibile qualora l'importo da versare superi i 258 €, il contribuente può corrispondere l'intera somma suddivisa in quattro rate aventi scadenza la prima al 31 marzo, le seguenti al 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. I versamenti relativi alla prima annualità di occupazione avvengono secondo i seguenti periodi temporali:
 - per le occupazioni aventi inizio in data antecedente il 1 agosto, le rate sono quattro e prima dell'inizio dell'occupazione devono essere versate quelle fino a quel momento scadute; qualora l'occupazione inizi prima del 31 marzo, la rata in scadenza a quest'ultima data viene anticipata;
 - per le occupazioni aventi inizio dal 1 agosto, le rate sono due di uguale importo, da corrispondersi rispettivamente la prima all'inizio dell'occupazione, la seconda entro il 31 di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

2. Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione (art. 21, comma 3° del presente regolamento).

Art. 28
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del d.lgs. 507/93 e dall'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, e successive modifiche ed integrazioni..

Capo IV
Norme finali

Art. 29
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia ed in particolare al decreto legislativo 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30
(ABROGATO)